

Edizione di lunedì 31 dicembre 2018

AGEVOLAZIONI

Il voucher innovation manager fra le novità della Legge di Bilancio

di **Debora Reverberi**

ENTI NON COMMERCIALI

La circolare del Ministero del Lavoro e gli statuti degli ets

di **Guido Martinelli**

IVA

I controlli del Sistema di Interscambio sulla fattura elettronica

di **Cristoforo Florio**

IVA

La variazione del plafond nella dichiarazione di intento

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

IVA

Domande e risposte sulla fatturazione elettronica

di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Il voucher innovation manager fra le novità della Legge di Bilancio

di **Debora Reverberi**

L'articolo 1, comma 228, della Legge di Bilancio 2019, approvata dalla Camera dei Deputati nella giornata di ieri, **prevede un nuovo incentivo per le PMI inquadrabile tra le agevolazioni del "Piano Nazionale Impresa 4.0"**, il cui obiettivo principale consiste nel favorire il ricorso delle imprese a consulenti esterni qualificati per sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 e i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa.

Si tratta di un **contributo a fondo perduto, riconosciuto nella forma di voucher, sulle spese di consulenza esterna rese da società di consulenza o da manager qualificati** iscritti in un elenco da istituirsi con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico.

L'ambito applicativo soggettivo è definito in funzione della dimensione delle imprese: l'agevolazione spetta alle micro, piccole e medie imprese, individuate secondo i seguenti criteri dimensionali di effettivi e soglie finanziarie **definiti dalla Raccomandazione 2003/361/CE**:

Dimensione d'impresa	Effettivi: numero persone occupate (ULA)	Soglie finanziarie: fatturato annuo o totale di bilancio annuo
Microimpresa	Meno di 10	Non superiore a euro 2 milioni
Piccola impresa	Meno di 50	Non superiore a euro 10 milioni
Media impresa	Meno di 250	Fatturato annuo non superiore a euro 50 milioni Totale di bilancio annuo non superiore a euro 43 milioni

È inoltre espressamente prevista la fruizione dell'incentivo fiscale alle imprese che aderiscono a un contratto di rete, ai sensi dell'[articolo 3, commi 4-ter e seguenti, D.L. 5/2009](#), convertito

con modificazioni dalla **L. 33/2009**, che abbia nel programma comune:

- **lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0**
- **l'organizzazione, la pianificazione e la gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.**

L'ambito applicativo oggettivo della nuova agevolazione riguarda **i costi effettivamente sostenuti e documentati per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere:**

- **i processi di trasformazione tecnologica e digitale** attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0;
- **i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa**, ivi compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Si rammentano di seguito **le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0:**

- *big data* e analisi dei dati;
- *cloud* e *fog computing*;
- *cyber security*;
- simulazione e sistemi *cyber*-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- l) internet delle cose e delle macchine;
- m) integrazione digitale dei processi aziendali.

Condizione necessaria per la fruizione del beneficio è **la sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti di imprese beneficiarie e una società di consulenza o un manager qualificato iscritto nell'elenco che verrà istituito con apposito D.M. dal Mise entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019.**

L'ambito applicativo temporale di decorrenza e validità dell'agevolazione riguarda **i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018.**

Il contributo spetta **in misura variabile in funzione della dimensione d'impresa**, sia per quanto concerne l'ammontare del *voucher* definito in misura percentuale sulla spesa sostenuta, sia per quanto concerne il limite annuo massimo agevolabile:

Dimensione impresa	Misura del contributo	Limite massimo annuo
Micro e piccola impresa	50%	euro 40.000
Media impresa	30%	euro 25.000
Reti d'impresa	50%	euro 80.000

Il contributo spetta dunque in misura variabile tra il 30% e il 50% delle spese sostenute e documentate per le consulenze specialistiche, entro un limite massimo annuale compreso tra 25.000 euro e 80.000 euro a seconda dei casi.

I requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei manager qualificati, i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti d'impresa sono demandati all'emanazione del **decreto attuativo del Mise entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

**LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE
DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019**

Scopri le sedi in programmazione >

ENTI NON COMMERCIALI

La circolare del Ministero del Lavoro e gli statuti degli ets

di Guido Martinelli

Con la [circolare ministeriale n. 20 del 27.12.2018](#), avente ad oggetto: “**Codice del terzo settore. Adeguamenti statutari**”, la competente direzione del Ministero del Lavoro fornisce importanti chiarimenti sulle modalità e sui contenuti delle modifiche statutarie che dovranno essere adottate, entro il prossimo 2 agosto, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle Onlus che erano già costituite alla data di entrata in vigore del codice del terzo settore, secondo quanto previsto dall'[articolo 101, comma 2, D.Lgs. 117/2017](#).

La circolare è corredata da una esaustiva tabella di sintesi che consente di verificare quali possono essere le modalità assembleari attraverso le quali adottare gli **adeguamenti statutari**.

La circolare ricorda che, al momento, l'obbligo dell'adeguamento statutario riguarda tre tipologie di soggetti collettivi: le **organizzazioni di volontariato**, le **associazioni di promozione sociale** e le **Onlus**.

Fino alla istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore, le modifiche statutarie adottate dagli enti in esame, dotati di personalità giuridica, dovranno ricevere l'**approvazione** dell'autorità statale o regionale, in conformità al dettato dell'[articolo 2, comma 1, D.P.R. 361/2000](#).

Già indicato il termine entro cui dovranno essere deliberate, la circolare si sofferma con estrema attenzione sulle modalità con le quali queste **modifiche potranno essere adottate**.

A tal fine viene indicato che **le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria**, come contenuto nella novella all'[articolo 101, comma 2, c.t.s.](#) (approvata con **D.Lgs. 105/2018**), sono attivabili limitatamente a **due tipologie di modifica**, ovvero: “*da un lato per gli adeguamenti alle disposizioni del codice aventi carattere inderogabile; dall'altro per l'introduzione di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, qualora queste ultime risultino ai sensi di legge derogabili mediante specifica clausola statutaria*”.

Rimangono, invece, escluse (e quindi dovranno essere adottate con i *quorum* previsti dallo statuto vigente per le modifiche statutarie) **le norme che attribuiscono all'autonomia statutaria mere facoltà** (“*tali norme sono di regola individuabili per la formula – l'atto costitutivo o lo statuto possono- oppure per la formula – se l'atto costitutivo o lo statuto lo consentono –*”); ciò in quanto si vuole evitare che vengano approvate “*con ridotte garanzie nei confronti di eventuali minoranze dissenzienti*” modifiche statutarie che la nuova normativa in realtà non impone né richiede.

Questo iter agevolato all'introduzione delle modifiche previste dal codice del terzo settore riguarda però solo gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del codice (3 agosto 2017).

Gli enti interessati **costituiti successivamente** (e che si costituiranno fino alla entrata in vigore del RUNTS) sono tenuti a **conformarsi da subito** alle disposizioni previste per gli statuti dal codice, fatte salve quelle che presentino *“un nesso di diretta riconducibilità all'istituzione e alla operatività del registro unico nazionale ovvero all'adozione di successivi provvedimenti attuativi”*.

Problemi applicativi presenta la disciplina prevista per le **Onlus**. Questa categoria, come è noto, verrà meno con l'entrata in vigore del RUNTS.

Pertanto la circolare ribadisce che le Onlus devono, entro il termine del prossimo **2 agosto**, apportare al proprio statuto gli adeguamenti necessari a seconda di quale sarà la sezione del registro alla quale decideranno di aderire, subordinandone l'efficacia alla loro effettiva iscrizione nel nuovo **registro unico nazionale del terzo settore**.

Nel contempo queste ultime devono stabilire, con espressa previsione statutaria, la cessazione delle **vecchie clausole statutarie** rese necessarie dal regime Onlus ma divenute **incompatibili** con la sopravvenuta disciplina degli enti del terzo settore.

Rimane pertanto non chiarito un altro aspetto. **La Onlus che non intenda proseguire la propria attività come ente del terzo settore** (o che abbia deciso di sciogliersi con il venire meno della disciplina specifica) **e, pertanto, non provveda a effettuare l'adeguamento statutaria richiesto, potrà continuare ad applicare la disciplina fiscale delle Onlus fino alla definitiva abrogazione del D.Lgs. 460/1997?** Un chiarimento sul punto potrebbe essere importante.

Analogamente, dovrà essere definito se le attuali **aps** e **odv** che non provvedano a effettuare le relative modifiche statutarie potranno continuare ad applicare la disciplina fiscale oggi esistente fino alla definitiva entrata in vigore del Runts.

Viene chiarito, infine, che qualora l'**ente del terzo settore** (la sigla ETS potrà e dovrà essere utilizzata solo successivamente alla entrata a regime del registro) voglia svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale lo **statuto** dovrà prevedere questa possibilità senza che sia necessario inserire la descrizione delle attività esperibili, potendo essere lasciate alla scelta dall'organo dell'ente a cui lo statuto ha concesso tale competenza.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

ENTI NON PROFIT: PROFILI GIURIDICI E FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

I controlli del Sistema di Interscambio sulla fattura elettronica

di **Cristoforo Florio**

Il Sistema di Interscambio (SdI) è un sistema informatico che ha il ruolo di ricevere le fatture elettroniche, **effettuare dei controlli sui files ricevuti** e inoltrare le predette fatture ai relativi destinatari, assumendo il ruolo di “snodo” tra gli attori interessati dal processo di fatturazione elettronica. Nel seguito analizzeremo le **principali tipologie di controlli che tale sistema opera**, iniziando dall’analisi delle disposizioni normative che ne disciplinano il funzionamento.

In base all'[articolo 1, comma 211, L. 244/2007](#) “(...) la trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e da questo gestito (...)”. Con il successivo **D.M. 07.03.2008** è stato disposto che il soggetto **deputato a gestire tale sistema informatico** è l’Agenzia delle Entrate la quale, a tal fine, si avvale della SOGEI (**articolo 1**).

Nel **D.M. n. 55 del 03.04.2013** sono rinvenibili le prime indicazioni circa i controlli che opera il SdI; l'[Allegato C](#) a tale provvedimento chiarisce che tale sistema “(...) per ogni documento fattura correttamente ricevuto, effettua una serie di controlli propedeutici all’inoltro al soggetto destinatario (...)”. La finalità è quella di **minimizzare i rischi di errore** in fase elaborativa e di prevenire, da un lato, possibili e dispendiose attività di contenzioso, e di accelerare, dall’altro, **eventuali interventi di rettifica sulle fatture** a vantaggio di una più rapida conclusione del ciclo fatturazione/pagamento. Il mancato superamento dei predetti controlli viene notificato al trasmittente e **genera lo scarto della fattura** che, conseguentemente, non viene inoltrata al destinatario della fattura.

Le indicazioni sui controlli operati dal SdI contenute nel **D.M. 03.04.2013** sono, tuttavia, **specificamente riferite alla fatturazione elettronica nei confronti della P.A.**

Con il **Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30.04.2018** sono invece state fornite le regole tecniche per la **fatturazione elettronica tra privati** (sia nei flussi B2B che B2C).

Giova da subito evidenziare che, rispetto ai rapporti con la P.A., nel sistema operante tra i soggetti privati **non vengono più previste le “notifiche d’esito committente”** (rifiuto/accettazione della fattura). Una volta trasmessa e accettata dal SdI, il destinatario della fattura elettronica non avrà cioè la facoltà di rifiutare quest’ultima (ad es. in caso di non conformità della fattura rispetto all’ordine di acquisto) ma **dovrà contestarla nei modi ordinari**, non essendo possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il SdI (v. in tal senso **FAQ dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica**).

Ciò detto, in base al punto 2.4 del richiamato provvedimento, il Sdl effettua alcuni controlli; in caso di **mancato superamento dei controlli** viene recapitata, **entro 5 giorni**, una “ricevuta di scarto” del file.

È bene fare molta attenzione alle conseguenze di tale ipotesi, in quanto la fattura elettronica scartata dal Sdl **si considera come mai emessa**, qualora non sia corretta e ritrasmessa entro 5 giorni dalla notifica di scarto.

Ma quali sono i **controlli** che concretamente opera il Sdl una volta che viene trasmessa la fattura elettronica?

Nell'**Allegato A** al **provvedimento del 30.04.2018** sono stabilite le seguenti tipologie di controllo:

- nomenclatura e unicità del file trasmesso;
- dimensioni del file;
- integrità del documento se firmato elettronicamente;
- autenticità del certificato di firma, se presente;
- conformità del formato fattura;
- coerenza e validità del contenuto della fattura;
- unicità della fattura;
- recapitabilità della fattura.

Con riferimento alla nomenclatura e unicità del file trasmesso, la verifica viene eseguita al fine di intercettare ed **impedire l'invio di un file già trasmesso**; infatti, ogni file inviato al Sdl deve avere un nome diverso da qualsiasi altro file inviato in precedenza (il messaggio di scarto potrà essere, ad esempio, “**Codice: 00001 Descrizione: Nome file non valido**”).

In relazione alla **dimensione del file**, il controllo garantisce che il file ricevuto **non ecceda le dimensioni ammesse** per il rispettivo canale di trasmissione (“**Codice: 00003 Descrizione: Le dimensioni del file superano quelle ammesse**”).

Nel caso in cui il file sia firmato, la verifica sull'**integrità** viene effettuata al fine di **garantire che il documento ricevuto non abbia subito modifiche successivamente all'apposizione della firma** (“**Codice: 00102 Descrizione: File non integro (firma non valida)**”).

Sull'**autenticità** del certificato di firma, nel caso di file firmato elettronicamente, la verifica viene effettuata al fine di **garantire la validità del certificato di firma utilizzato** per apporre la firma elettronica qualificata al documento (il messaggio di scarto potrà essere, ad esempio, “**Codice: 00100 Descrizione: Certificato di firma scaduto**”). Al riguardo si ricorda che, nei rapporti B2B e B2C, **l'apposizione della firma digitale sulla fattura non è obbligatoria**, fermo restando che il soggetto passivo Iva potrebbe ritenere opportuno apporla, al fine di **garantire l'autenticità** del documento.

Con riguardo alla conformità del formato fattura, la verifica viene effettuata per **garantire che il contenuto del documento sia rappresentato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche** (il messaggio di scarto potrà essere, ad esempio, “**Codice: 00106 Descrizione: File / archivio vuoto o corrotto**”).

La verifica di **coerenza** sul contenuto è finalizzata a **garantire che il contenuto degli elementi informativi** sia coerente sulla base delle regole tecniche. Ad esempio, in caso di indicazione di un'aliquota Iva pari a 0 sarà **obbligatorio indicare anche la natura dell'operazione che giustifichi la non imponibilità della stessa**; lo stesso dicasi, sempre a titolo esemplificativo, nel caso di **errore matematico di calcolo dell'Iva**.

Con riguardo alla **verifica della validità**, l'esame da parte del SdI è finalizzato ad accertare la presenza e la **validità dei dati necessari al corretto inoltro del documento al destinatario** nonché per prevenire situazioni di dati errati e/o non elaborabili. Ad esempio, viene effettuato un **controllo sull'esistenza del codice destinatario** qualora sia diverso dal valore “0000000” e la partita Iva del cessionario/committente non risulti registrata nell'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate; il controllo in questione opera, inoltre, una verifica anche sulla **validità dei codici fiscali e delle partite Iva** attraverso un controllo della loro presenza nell'anagrafe tributaria.

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate, nelle sopra richiamate FAQ, ha chiarito che – nel caso in cui la fattura riporti un numero di partita Iva/codice fiscale **inesistente in Anagrafe Tributaria** – il SdI scarcerà la fattura; nell'ipotesi, invece, di fattura recante un numero di **partita Iva cessata** ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, **il SdI non scarcerà la fattura e la stessa sarà considerata correttamente emessa ai fini fiscali**, ferma restando la possibilità per il Fisco di effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell'operazione.

In merito all'unicità della fattura (da non confondersi con le verifiche di unicità del file trasmesso al SdI) il controllo viene **eseguito al fine di intercettare ed impedire l'inoltro di una fattura già trasmessa e elaborata**. Qualora si trasmetta una **nota di credito**, la verifica terrà conto anche della tipologia di documento e, pertanto, potrà essere ammessa in questo caso la presenza di due documenti aventi stesso cedente/prestatore, stesso anno e stesso numero, trattandosi di documenti di tipologie diverse (fattura/nota di credito).

Non viene invece effettuato **alcun controllo dal SdI sulla descrizione dell'oggetto della fattura** (beni e/o servizi venduti/acquistati), aspetto sul quale occorrerà prestare sempre massima attenzione alle regole di cui all'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#).

Da ultimo si ricorda che le fatture elettroniche devono essere trasmesse al SdI come file aventi una delle seguenti caratteristiche:

- un **file in formato xml** contenente una **singola fattura**,
- un **file in formato xml** contenente un singolo **lotto di fatture**,

- un file in **formato compresso (.zip)** contenente uno o più file (sia singola fattura, sia lotto).

Qualora il file inviato al Sdl sia rappresentato da un singolo file contenente una singola fattura oppure da un lotto di fatture, i controlli sopra illustrati comportano **l'accettazione o il rifiuto del file nella sua totalità**; diversamente, se al Sdl viene inviato un file in formato **"compresso"** (il formato di compressione attualmente accettato è lo ZIP), i **controlli** e la conseguente accettazione/rifiuto riguarderanno **ogni singolo file** presente all'interno del file compresso.

Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

La variazione del plafond nella dichiarazione di intento

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

A partire dal **1° marzo 2017** nella compilazione della **dichiarazione di intento** l'esportatore abituale può compilare esclusivamente i seguenti campi:

- **"1"**, se la dichiarazione d'intento si riferisce **ad una sola operazione**, specificando il relativo importo;
- **"2"**, se la dichiarazione d'intento si riferisce ad una o più operazioni **fino a concorrenza dell'importo** ivi indicato. In quest'ultima ipotesi il dichiarante deve inserire l'ammontare fino a concorrenza del quale intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza Iva nei confronti dell'operatore economico al quale è presentata la dichiarazione ([risoluzione AdE 120/E/2016](#)). Ciò significa che nel campo **"2"** di ciascuna dichiarazione d'intento trasmessa all'Agenzia delle entrate l'esportatore abituale deve indicare esclusivamente la quota parte di *plafond* che **intende "spendere" presso uno specifico fornitore**.

L'**utilizzo effettivo del plafond** dipenderà dalle fatture emesse con dichiarazione di intento: infatti per l'utilizzo indicato nel **quadro VC** della dichiarazione annuale Iva, non si deve tenere conto delle registrazioni delle fatture di acquisto o delle bollette doganali di importazione, bensì del **momento di effettuazione degli acquisti** stessi ai sensi dell'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#), diversamente da quanto previsto per la compilazione del **rigo VF14** che fa esclusivo riferimento al momento di registrazione delle operazioni d'acquisto.

L'esportatore abituale che intende **variare la scelta espressa** con l'invio della dichiarazione d'intento al proprio fornitore, può avvalersi delle seguenti possibilità:

- **revocare** la dichiarazione d'intento;
- **sospenderla** momentanea;
- **incrementare il plafond** esposto in precedenza.

Nelle prime due ipotesi (revoca o sospensione) l'esportatore abituale è tenuto esclusivamente ad inviare apposita comunicazione al proprio fornitore (consigliabile a mezzo pec) senza dover trasmettere alcuna segnalazione all'Agenzia delle entrate.

Qualora l'esportatore abituale intenda, invece, **incrementare l'ammontare del plafond** già dichiarato al fornitore, lo stesso ha a disposizione **due ipotesi alternative**, a seconda del momento in cui decide di operare la variazione.

Se lo stesso decide di variare il *plafond* **prima dell'effettuazione della singola o della prima operazione** (a seconda che abbia compilato, rispettivamente, il campo "1" o il campo "2" sopra descritto), potrà presentare una nuova dichiarazione d'intento, **barrando la casella "Integrativa"** ed indicando il numero di protocollo della dichiarazione che intende rettificare. Gli estremi della dichiarazione d'intento integrativa – che sostituisce interamente la precedente – devono essere richiamati nella fattura emessa all'atto dell'effettuazione dell'operazione.

Diversamente, nel caso in cui sia stato compilato il solo campo "2" ed il *plafond* **sia già stato parzialmente utilizzato**, per incrementare l'ammontare di *plafond* in precedenza dichiarato è necessario che l'esportatore abituale presenti, **prima dell'effettuazione dell'eventuale operazione** non interamente coperta dalla dichiarazione d'intento già presentata, **una nuova dichiarazione**, senza barrare la casella "Integrativa" ed indicando l'importo ulteriore fino a concorrenza del quale intende avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza Iva (**risposta n. 126 a interpello del 21.12.2018**).

Il cedente/committente che emette la fattura relativa a detta operazione ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#) deve, in tal caso, **richiamare gli estremi di entrambe le dichiarazioni d'intento**, ovvero, sia la dichiarazione nella quale è indicato il *plafond* insufficiente a coprire l'imponibile dell'operazione che si vuole porre in essere sia quella che "integra" il medesimo *plafond*.

Si ricorda che il fornitore dell'esportatore abituale ha l'**onere di monitorare il *plafond* del proprio cliente**, onde evitare l'irrogazione di sanzioni di cui all'[articolo 7, commi 3 e 4-bis, D.Lgs. 471/1997](#). Per questo motivo il fornitore che riceve una nuova dichiarazione d'intento dal proprio cliente (o una dichiarazione "integrativa") dovrà aggiornare l'ammontare del *plafond* oggetto di monitoraggio, al netto delle operazioni effettuate.

L'incremento del *plafond* riportato in una dichiarazione d'intento presentata in precedenza trova applicazione **anche per le importazioni di beni**.

Con la **risoluzione prot. 58510/RU del 20.05.2015** l'**Agenzia delle Dogane** ha chiarito che le operazioni di importazione possono essere effettuate con la **dispensa dalla consegna in dogana della copia cartacea** della dichiarazione d'intento e della relativa ricevuta di presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate. In tal caso le dichiarazioni di intento possono essere utilizzate presso qualunque Ufficio delle Dogane, senza alcuna limitazione di carattere territoriale. Pertanto, se il soggetto passivo Iva ha presentato una dichiarazione d'intento barrando la casella "Dogana" avrà la possibilità di variare la scelta effettuata avvalendosi delle medesime alternative descritte in precedenza.

Se il "ripensamento" avviene **prima di effettuare l'importazione dei beni** il contribuente può presentare una nuova dichiarazione d'intento barrando la casella "Integrativa", riportando il numero di protocollo della dichiarazione che intende rettificare. In caso contrario, ossia quando il *plafond* **è già stato parzialmente utilizzato per alcune importazioni**, lo stesso può implementare il *plafond* in precedenza dichiarato **presentando una nuova dichiarazione**.

Seminario di specializzazione

IVA NEI RAPPORTI CON L'ESTERO TRA PECULIARITÀ, INTERROGATIVI ED OPPORTUNITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Domande e risposte sulla fatturazione elettronica

di **EVOLUTION**



Con il D.Lgs. 127/2015 è stata prevista la possibilità di utilizzare il Sistema di Interscambio, già in uso per la fattura elettronica P.A., anche per la fatturazione elettronica tra soggetti privati (FeB2B).

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.

Qui di seguito si propongono alcuni quesiti sul tema con le relative risposte.

1. In vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica, se al ristoratore verrà chiesto di emettere la fattura, «in sostituzione» dello scontrino o della ricevuta fiscale, come si dovrà comportare?

Qualora il cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, chieda l'emissione della fattura, l'esercente potrà alternativamente:

- in caso di **fattura differita**, emettere una **ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale** da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l'emissione di una “fattura differita”. In tal caso, l'ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi;
- in caso di **fattura immediata**, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, apposita **quietanza** (ex art. 1199 del codice civile) o la **stampa della fattura** o la **ricevuta del POS**. Tali documenti assumono rilevanza solo commerciale e non fiscale. Resta ferma la possibilità di rilascio dello **scontrino/ricevuta fiscale** (ovvero del c.d. “documento commerciale” nel caso l'esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell'[articolo 2 del D.Lgs. 127/2015](#)). In tale ultimo caso, come già detto, l'ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.

2. Le fatture datate 2018 ma che saranno ricevute solo nel 2019 devono essere emesse in modalità elettronica?

Se la **fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018** in modalità **cartacea** ed è stata **ricevuta** dal cessionario/committente nel **2019**, la stessa **non è soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica**.

Non può essere gestita in modalità cartacea, invece, una fattura spedita/trasmessa successivamente al 31 dicembre 2018 con tanto di documentazione della data di trasmissione (ad esempio spedizione a mezzo PEC).

3. Come va assolta l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche?

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo occorre distinguere:

- le fatture cartacee/analogiche da
- le fatture elettroniche.

Fatture cartacee/analogiche

Per le fatture cartacee/analogiche l'imposta di bollo può essere assolta:

- con il contrassegno (quindi appiccicando la marca alla fattura);
- in modo virtuale ai sensi degli [articoli 15 e 15-bis del D.P.R. 642/1972](#). A tal fine è necessario: (i) richiedere specifica autorizzazione all'ufficio dell'AdE competente; (ii) liquidare provvisoriamente il bollo una volta ottenuta l'autorizzazione; (iii) apporre sulle fatture per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione l'indicazione che il bollo è stato assolto in modo virtuale; (iv) presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo una dichiarazione annuale per l'assolvimento definitivo del bollo.

Fatture elettroniche

Per le fatture elettroniche il bollo va assolto solo in modo virtuale ai sensi del D.M. 17 giugno 2014.

In particolare, per l'effetto dell'articolo 6 del decreto l'imposta di bollo va versata:

- in un'unica soluzione;
- entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno (entro il 30 aprile);
- tramite f24 esclusivamente telematico utilizzando il codice tributo 2501.

Inoltre, sulla fattura elettronica va apposta la dicitura **“assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi del D.M. 17.6.2014”** nel campo “Dato bollo” presente nella sezione “Dati generali” della fattura elettronica.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design by volare, graphics / Freepik